



**Assessorato all'agricoltura,
promozione dei prodotti trentini,
ambiente, difesa idrogeologica e enti locali**

Via Vannetti n. 32 - 38122 Trento
T +39 0461 492605
pec ass.agriamb.entilocali@pec.provincia.tn.it
@ ass.agriamb.entilocali@provincia.tn.it

Consiglio delle autonomie locali

Via Torre Verde n. 23 – 38122 Trento
T +39 0461 987139
pec cal@pec.comunitrentini.it

Ai Sindaci

Ai Presidenti di Comunità

Data 3 febbraio 2025

Prot. n. A056/2025/...../

Oggetto: convenzione costitutiva del consorzio denominato “EGATO Trentino” per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti: riscontro ad ulteriori chiarimenti richiesti.

A riscontro delle ulteriori richieste di chiarimenti pervenute da taluni Enti locali, e richiamando integralmente quanto già indicato nella precedente nota dell'Assessore all'agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica ed enti locali, prot. n. 75394 d.d. 29 gennaio 2025, va ricordato che il quadro normativo provinciale di riferimento del costituendo consorzio EGATO, è dato dagli articoli 13 e 13 bis della legge provinciale di riforma istituzionale n. 3 del 2006 che hanno previsto, come è noto, ai fini della gestione integrata dei rifiuti, la possibilità di costituire l'ente di governo d'ambito provinciale nella forma del consorzio per l'esercizio in forma associata delle funzioni e delle attività in materia.

E' la richiamata legge provinciale n. 3 del 2006, in particolare l'art. 13, comma 2 bis, a individuare gli organi minimi necessari del consorzio e ad assegnare allo statuto del consorzio il compito di disciplinare le attribuzioni degli organi, le modalità per il loro funzionamento e le modalità per l'esercizio delle funzioni.

L'articolo 38 del C.E.L. dispone inoltre che i consorzi obbligatori di funzioni costituiti fra comuni della regione in base a leggi di settore statali o provinciali continuano a essere regolati dalle disposizioni contenute nei rispettivi statuti, nell'ambito delle finalità indicate dalle leggi stesse, salvo l'applicazione delle disposizioni contabili secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per altro verso, il Legislatore statale, all'art. 31 TUOEL, ha disciplinato la costituzione dei consorzi facoltativi tra enti locali, subordinandoli all'approvazione, da parte dei consigli comunali a maggioranza assoluta dei componenti, non soltanto di una convenzione, ma anche dello statuto dell'ente stesso, quale allegato obbligatorio alla prima. La stessa norma prescrive che l'assemblea del consorzio debba essere costituita dai rappresentanti degli enti associati, nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato.

L'eterointegrazione dell'ordinamento regionale e provinciale, ad opera della normativa statale, è però circoscritta, come noto, ai soli ambiti di competenza in cui la Regione o la Provincia autonoma non abbiano esercitato la propria competenza legislativa.

Circostanza che non ricorre nella fattispecie in oggetto, avendo la Regione e la Provincia disciplinato la fattispecie, seppur pervenendo a soluzioni diverse rispetto a quella perseguita dal Legislatore statale, ed orientate al riconoscimento di più ampi margini di autonomia convenzionale e statutaria.

Non pare possa essere revocata in dubbio, oggi, la legittimità delle norme provinciali citate, vagliata peraltro positivamente e quindi coerente con la riserva di legge disciplinata dall'art. 97 della Costituzione in materia di organizzazione e attribuzione di organi e funzioni.

Ulteriormente, si rileva che il predetto articolo 31 del T.U.O.E.L. ha ad oggetto la costituzione di consorzi facoltativi fra Enti locali, mentre demanda, attraverso il comma 7, a specifiche previsioni di legge l'attuazione dei consorzi obbligatori, categoria a cui risulterebbe in ogni caso ascrivibile l'EGATO Trentino.

Si ritiene, pertanto, che le rilevate incoerenze con l'art. 31 T.U.O.E.L. non inficino la legittimità dello schema di convenzione, in quanto la disposizione richiamata non risulta applicabile alla fattispecie.

Per converso, lo schema di convenzione adottato dalla Provincia, d'intesa con il CAL e rimesso all'approvazione degli Enti locali quale atto a carattere obbligatorio, risulta – con le precisazioni e le azioni correttive a livello normativo, già esposte con la nota dell'Assessore all'agricoltura, promozione dei prodotti trentini, ambiente, difesa idrogeologica ed enti locali prot. n. 75394 precedentemente citata – coerente con il pertinente quadro normativo.

Dunque legittimamente né l'ordinamento provinciale né quello regionale prescrivono espressamente la necessità di provvedere all'approvazione dello statuto del consorzio contestualmente alla sua costituzione, fermo restando – come già chiarito nella richiamata nota dell'Assessore provinciale – che sarà assicurato il pieno coinvolgimento, nel procedimento di formazione dello statuto di EGATO, degli enti partecipanti, i cui organi di indirizzo saranno chiamati ad esprimersi sullo schema di statuto, prima della sua approvazione da parte dell'assemblea del Consorzio, secondo modalità che saranno oggetto di precisazione mediante un prossimo intervento normativo. Infatti, come già anticipato, verranno inserite in un preciso disegno di legge le regole e le condizioni per l'approvazione di uno schema di statuto.

E ancora, che il consorzio in materia di gestione dei rifiuti non sia un classico consorzio volontario ad ordinamento regionale lo dimostra il fatto che la disciplina costitutiva sia stata dettata dal legislatore provinciale che lo ha qualificato come ente di diritto pubblico e quindi con una personalità giuridica pubblica propria e, come indicato nell'art. 2 della convenzione, dotato di una propria autonomia statutaria, organizzativa, amministrativa, contabile, tecnica e patrimoniale.

Peraltro, si ricorderà certamente come l'esperienza degli anni 80 e 90 dei consorzi ad ordinamento regionale in materia di servizi pubblici locali, connotati da organi decisori che erano assemblee con un numero abnorme di componenti e quindi inefficienti, non sia stata positiva, e abbia portato il legislatore regionale a prevedere lo scioglimento obbligatorio dei suddetti consorzi.

A tale proposito va ricordato come il legislatore nazionale sia dovuto intervenire, anche alla luce di quanto accadeva nelle esperienze delle altre Regioni, per chiarire come le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, spettino unicamente agli enti di governo, una volta costituiti e operativi (si veda l'art. 34, comma 23 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito con legge n. 221 del 2012).

Sorregge questo modello organizzativo la norma contenuta nel decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che ha esplicitamente enunciato, all'art. 37, co. 2, che *“Le deliberazioni degli enti di governo (...), sono validamente assunte nei competenti organi degli stessi senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali”*.

Come anticipato sopra, non si ritiene che le specificità di questo consorzio consentano di ricondurlo alla tipologia prevista dal Codice degli enti locali, ma quand'anche fosse, dette norme non obbligano alla contestualità dell'approvazione di atto costitutivo e statuto che ben possono intervenire in tempi diversi e questo a garanzia, come già detto, dell'autonomia statutaria riconosciuta a EGATO.

Da ultimo, in relazione alla rappresentatività degli enti aderenti all'interno degli organi del consorzio, si ritiene che le norme convenzionali siano più che garantiste in tal senso e più che coerenti con il modello organizzativo della funzione indicato da tutti i legislatori, comunitario,

nazionale e provinciale, diretto a costituire un ente agile in grado di migliorare il grado di efficienza attuale. Un tale modello di ente non può essere connotato da organi plenari o da forme di relazioni inter-enti che, in questa materia specifica, vanno superati. In altre parole, un modello rappresentativo di secondo livello, certamente non sconosciuto all'ordinamento giuridico è pienamente coerente con l'esigenza sostanziale di assicurare il coinvolgimento di tutti gli enti consorziati e contestualmente delinea un organo assembleare snello, non plenario e maggiormente efficiente. Ciò, peraltro, in sintonia con l'architettura istituzionale per l'esercizio della potestà amministrativa a livello locale, di cui alla legge provinciale n. 3/2006, che, come noto, è imperniata sulla ripartizione della Provincia in territori, nonché sulla presenza delle comunità, quali enti associativi a partecipazione obbligatoria da parte dei comuni afferenti al medesimo territorio, individuati peraltro quali partecipanti necessari al modello di gestione associata del ciclo dei rifiuti, di cui al citato art. 13 bis co. 5 bis e ss. l.p. n. 3/2006.

Distinti saluti.

- Paride Gianmoena -

- Giulia Zanotelli -